

TI_GERICHTE 11.2007.54 vom 26. September 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.54

FR: TI_GERICHTE 11.2007.54 du 26 septembre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2007.54 del 26 settembre 2007

Regeste

Misure provvisoriale in pendenza di divorzio

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie l'istante chiede l'assegnazione dell'abitazione coniugale, facendo valere le esigenze logistiche del suo nuovo nucleo domestico (composto della sua compagna, della figlia di lei e del figlio comune M_____, nato il 18 maggio 2005). Egli rileva che nulla giustifica l'occupazione di un'intera casa da parte della sola moglie, per altro senza figli. La convenuta resiste, sottolineando che non v'è ragione di modificare quanto il Pretore aveva deciso nel 2004 nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale e che la sua malattia psichica le impedisce qualsiasi trasferimento, come può confermare il dott.

_____. Ora, nella decisione appellata il Pretore ha così stabilito: “ L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che a AP 1 è assegnato un termine scadente il 15 maggio 2007 per proporre, di concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008 ” (dispositivo n. 1).

E. 3

In realtà sull'istanza cautelare del marito il Pretore non ha statuito per nulla. Il dispositivo testé riprodotto si esaurisce in un'assegnazione di termine – nel frattempo scaduto – a AP 1, invitata a precisare quando intenda lasciare l'abitazione coniugale di sua iniziativa. Certo, nel dispositivo n. 1 il Pretore ha dato l'istanza per “ parzialmente accolta ”, lasciando intendere che entro il 1° aprile 2008 la convenuta sarà costretta a traslocare, ma in nessun modo egli ha formalizzato tale obbligo. Il dispositivo in questione non è del resto un titolo autoritativo idoneo per ottenere lo sfratto della convenuta, nemmeno dopo il 1° aprile 2008. In sintesi, mal si comprende in che consisterebbe il parziale accoglimento dell'istanza deciso dal Pretore se non sul principio per cui AP 1 non potrà conservare l'uso dello stabile oltre il 1° aprile 2008. Tale manifestazione d'intenti non basta però per raffigurare una decisione, la quale deve pur sempre verte su un oggetto concreto ed eseguibile, mentre il problema di sapere quando AP 1 dovrà effettivamente abbandonare la casa rimane un'incognita.

E. 4

L'unico provvedimento concreto adottato dal Pretore nel dispositivo n. 1 del giudizio impugnato è in definitiva, come detto, la fissazione del termine (nel frattempo scaduto) a AP 1. Il fatto di assegnare un termine a una parte per l'adempimento di un atto processuale costituisce tuttavia un mero provvedimento ordinatorio, che disciplina il procedimento. E i provvedimenti che disciplinano il procedimento si qualificano, nel Cantone Ticino, come

ordinanze nel senso dell'art. 94 cpv. 1 prima frase CPC, le quali non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC). Che in concreto l'assegnazione di termine sia stata designata erroneamente dal Pretore alla stregua di un "decreto", per di più cautelare, nulla muta a tale situazione. Ne segue che l'appello di AP 1, volto a far riformare un'ordinanza, va dichiarato irricevibile e che le argomentazioni addotte dall'interessata nel memoriale dell'11 aprile 2007 sfuggono a ogni disamina.

E. 5

Gli oneri del pronunciato attuale seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere calcolo del fatto che il giudizio di appello si riduce a una dichiarazione di inammissibilità (art. 21 LTG per analogia). Equitativamente vanno moderate anche le ripetibili in favore della parte vittoriosa, la quale avrebbe potuto limitarsi nelle sue osservazioni a eccepire l'improponibilità dell'appello, circoscrivendo le altre contestazioni a brevi argomenti subordinati.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessun elemento oggettivo consente di arguire che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un ricorso in materia civile (sulla rilevanza del valore anche nelle provvisori di divorzio: sentenze del Tribunale federale 5A_119/2007 del 24 aprile 2007, consid. 2.1, e 5A_157/2007 del 5 luglio 2007, consid. 2). L'esame dell'appello risolvendosi in una dichiarazione di irricevibilità, non è il caso nemmeno di rinviare la causa al Pretore perché definisca il valore litigioso mediante ordinanza (art. 13 CPC). Ad ogni buon conto, dovesse l'una o l'altra parte adire il Tribunale federale, nulla le impedirà di dimostrare che il valore venale netto conseguibile per l'occupazione di una casa come quella abitata da AP 1 dal 1° dicembre 2006 al 1° aprile 2008 ammonta ad almeno fr. 30 000.–. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione: – – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.